Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 26 febbraio — Numero 48

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 30; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 20
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I - Leggi e Decreti

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 6° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'annata 1919

Si rende noto a tutti gli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si è ora ultimata la spedizione del 6° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1919.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti - via Giulia, n. 52 - entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Il numero 127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, che determina l'ordinamento del servizio di vigilanza sull'istruzione primaria e popolare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 8, 10, 15 e 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, sono rispettivamente sostituiti i seguenti articoli 8, 10, 15 e 18.

All'art. 15 del decreto-legge succitato è aggiunto il seguente articolo 15-*bis* e all'art. 19 il seguente art. 19-*bis*.

Art. 8. — Le direzioni didattiche sono stabilite in numero di 2000 nelle sedi che saranno determinate con disposizione regolamentare, tenuto conto del numero delle scuole e dei maggiori bisogni del servizio scolastico.

Al Comune, sede di Direzione didattica governativa, a norma del comma precedente, potranno essere aggregati, sotto la stessa Direzione didattica, quando le condizioni locali lo consiglino, uno o più Comuni fino ad affidare complessivamente alla stessa Direzione venticinque insegnanti.

Art. 10. — L'ufficio di provveditore agli studi è conferito mediante concorso per titoli fra il personale (insegnante ispettivo ed amministrativo) appartenente ai ruoli dell'istruzione pubblica. Condizioni per l'ammissione al concorso sono: aver la laurea universitaria (della facoltà di giurisprudenza o di lettere e di filosofia o di scienze); aver compiuto almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nel grado di segretario o di professore ordinario o di ispettore scolastico. I titoli ai quali si deve dare la maggiore importanza sono i titoli di carriera.

Ai vincitori del concorso è conferito per un triennio l'ufficio di provveditore incaricato. Durante l'incarico l'ufficio scolastico retto dal provveditore incaricato, deve essere sottoposto almeno ad una ispezione amministrativa.

Alla fine del terzo anno il Consiglio di amministrazione giudica della promovibilità a provveditore in base alla relazione scritta della ispezione alle note informative ed alla relazione orale e documentata del capo del personale.

La promozione ha luogo a mano a mano che si rendono vacanti posti nel grado di provveditore e secondo la graduatoria formata in base alla dichiarazione di promovibilità ed alla precedenza di merito fra i dichiarati promovibili nella stessa data.

Coloro che non sono giudicati promovibili sono restituiti, senza altro, alle mansioni dei rispettivi ruoli, nè potranno concorrere nuovamente all'ufficio di provveditore incaricato.

Le conclusioni della Commissione giudicatrice del concorso e il giudizio di promovibilità del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della istruzione pubblica, con relazione motivata su ciascuno dei concorrenti e degli scrutinati.

Art. 15. — I vice ispettori, che non saranno nè collocati a riposo, nè nominati ispettori, saranno iscritti, di ufficio, nel ruolo dei direttori didattici effettivi, conservando il rispettivo ordine di anzianità.

Per occupare i successivi posti, nel ruolo dei direttori didattici effettivi, e prima che siano indetti i concorsi a norma dell'art. 7 del presente decreto, sarà indetto un concorso per titoli tra i direttori didattici con insegnamento di cui all'art. 82, comma 3°, della legge 4 giugno 1911, n. 487.

I vincitori del detto concorso che nella loro qualità di direttori didattici con insegnamento fossero provvisti, all'atto della nomina a direttori didattici governativi, d'uno stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo conserveranno *ad personam* la differenza da assorbirsi nei successivi aumenti periodici.

I posti, che resteranno vacanti saranno conferiti mediante due concorsi successivi, ciascuno per la metà di essi posti.

Art. 18. — Coloro che al 27 aprile 1919 erano primi segretari di 1ª classe nell'Amministrazione scolastica provinciale nonchè i provveditori incaricati alla data del 27 aprile 1919 e quelli incaricati posteriormente, ma degli altri più anziani, potranno dal Consiglio di amministrazione essere scrutinati per la promozione all'ufficio di provveditore effettivo in base alle note informative ed alle relazioni delle ispezioni eventualmente subite a condizione che abbiano l'incarico per decreto da tre anni almeno e siano forniti di laurea.

Gli attuali incaricati per decreto, che non avranno un triennio di incarico e che posseggono le condizioni di cui all'art. 10, per l'ammissione al concorso, potranno essere conservati nell'incarico a giudizio del Consiglio di amministrazione sino alla pubblicazione dei risultati del primo concorso.

Gli attuali incaricati che non otterranno nella prima applicazione del presente decreto la nomina o la conservazione dell'incarico, saranno restituiti alle mansioni dei rispettivi ruoli.

Art. 15-*bis*. — I concorrenti che nei due concorsi a posti di ispettore e di ispettrice scolastica, banditi in data 2 aprile 1912 e 14 marzo 1913, abbiano ottenuto in tutte le prove di esame la classifica richiesta per l'idoneità, e che si presentino al primo concorso per titoli ed esami a posti di ispettore e di ispettrice scolastici, che sarà indetto a norma dell'art. 14, saranno esonerati dal limite di età ed avranno, nella valutazione dei titoli, agli effetti del concorso il massimo dei punti.

I concorrenti che nei due concorsi a posti di vice ispettore e di vice ispettrice scolastica, banditi in data 29 luglio 1912 e 18 dicembre 1913, abbiano ottenuto in tutte le prove di esame la classifica richiesta per la idoneità, e che si presentino al primo concorso per titoli ed esami a posti di direttore e di direttrice didattica, che sarà indetto a norma dell'art. 7, saranno esonerati dal limite di età, ed avranno nella valutazione dei titoli, agli effetti del concorso, il massimo dei punti.

Art. 19-*bis*. — In deroga all'art. 1 del D. L. 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, i posti vacanti nella tabella *B* annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487, e nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto-legge possono essere tutti conferiti senza limitazione di numero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'articolo 12, dell'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi, approvato col Regio decreto 9 giugno 1907, n. 364, sono apportate le seguenti aggiunte:

« Ai militari della Regia marina, destinati in servizi a terra, in località ove non sia assolutamente possibile costituire il rancio o la mensa, nè prelevare viveri dai magazzini militari, può essere concesso, in aumento alla normale razione in contanti, un supplemento vitto che sarà stabilito dal Ministero, su proposta della competente autorità militare, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi e della vita.

Tali assegni saranno concessi nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e sarà esclusa per essi la richiesta di speciali fondi ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 31 ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI